



COMUNE DI MASIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

numero 05	O G G E T T O	MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 – CORONAVIRUS OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINE NEGLI SPAZI PUBBLICI
data 09/04/2020		

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il DL 23/02/2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il DL 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il DPCM, 08/03/2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visti i successivi DPCM e l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 che impone ulteriori stringenti disposizioni di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 25.03.2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato l'evolversi ed il perdurare della situazione epidemiologica;

Considerato che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale, invitando le persone a restare al proprio domicilio e limitare le uscite solo nei casi di necessità; essendosi diffusamente evidenziato che il rischio di contagio per trasmissione oro-nasale è il momento essenziale su cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia e che l'utilizzo di mascherine si rivela efficace elemento di tutela soprattutto nei riguardi della salute degli altri;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ravvisando, ai sensi di legge, la necessità dell'adozione immediata di un provvedimento sindacale;

ORDINA

L'UTILIZZO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE PROTETTIVE

(O ALTRE PROTEZIONI COME SCARPE E FOULARD, SE NON DISPONIBILI) SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE A TUTTI COLORO CHE SI ALLONTANINO DAL PROPRIO LUOGO DI RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA PER LE MOTIVAZIONI CONSENTITE DAI PROVVEDIMENTI SINO AD OGGI EMANATI
LE MASCHERINE DOVRANNO ESSERE INDOSSATE COPRENDO NASO E BOCCA,
IN MODO IDONEO AD ASSORBIRE LA DIFFUSIONE AMBIENTALE DI GOCCIOLINE SALIVARI
PROVOCATE DA TOSSE, STARNUTO E PAROLA.

AVVERTE

- che l'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al 13.04.2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e/o regionali correlati alla emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi;
- che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni amministrative da 25 € a 500 € così come previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000

DEMANDA alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Alessandria, alla Regione Piemonte-Unità di Crisi, alla Provincia di Alessandria; che venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente;

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL SINDACO

Airaudò Giovanni Stefano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993